

Legge Regionale 28 dicembre 2016, n. 32

**Istituzione del comune di Alta Valle Intelvi, mediante la fusione dei comuni di Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi e Pello Intelvi, in provincia di Como**

*(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-28;32

**Art. 1**

***(Finalità)***

1. I comuni di Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi e Pello Intelvi, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato 'Alta Valle Intelvi'.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi e Pello Intelvi alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**

***(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)***

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla comunità montana Lario Intelvese, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

**Art. 3**

***(Rimborso spese)***

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana Lario Intelvese in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

**Art. 4**

***(Norma finanziaria)***

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 3.500,00 nell'anno 2016 e in euro 13.500,00 nell'anno 2017 si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziato alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2017 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziato alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 01

'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

**Art. 5**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia